

A large crowd of diverse people, including men, women, and children of various ethnicities and ages, are arranged to form the geographical shape of the European continent. The people are standing on a light grey surface against a dark grey background. The crowd is dense in the central and western parts of the map and more sparse in the northern and southern regions.

# LA TUTELA DELLE DONNE MIGRANTI

22.09.2025


**Avv. Maria Rosa Bellantonio**

# DONNE MIGRANTI

- ▶ **SOGGETTO DI RIFERIMENTO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE è MASCHILE**
  - ▶ Convenzione Ginevra, definizione di RIFUGIATO, non vi è riferimento alla persecuzione sulla base del «sesso»
  - ▶ Interpretazione: Donne perseguitate in quanto appartenenti a un «GRUPPO SOCIALE PARTICOLARE» ai sensi dell'art. 1° n.2 par. 1 Conv. Nazioni Unite sui Rifugiati del 1951.
- ▶ **SOGGETTI INVISIBILI NEI PERCORSI MIGRATORI:**
  - ▶ NELLA MIGRAZIONE VENGONO INDIVIDUATE COME A SEGUITO DI UOMINI IN QUANTO MOGLI, MADRI, FIGLIE
  - ▶ NON RICONOSCIUTE COME SOGGETTI AUTONOMI DI PERSECUZIONE

# La specificità del percorso migratorio femminile:

- ▶ Donne e uomini hanno relazioni differenti con lo Stato e la sfera pubblica del Paese d'origine: donne escluse nel pubblico, relegate alla sfera privata.
- ▶ Donne oppresse **IN QUANTO DONNE**: asservite a valori etici e morali delle società di appartenenza; rigidi schemi di condotta di genere e ruoli (oppressione di genere domestica).



# LE FASI DEL PERCORSO MIGRATORIO

1. PARTENZA DAL  
PAESE D'ORIGINE

2. IL VIAGGIO

3. L'APPRODO/GLI  
APPRODI/ I TRANSITI

4. LA DESTINAZIONE

5. IL RITORNO

# Qual è il motivo della migrazione?

## Da cosa fuggono le donne nel mondo?

5

1

**GUERRE**

2

**PERSECUZIONI**

3

**DISEGUAGLIANZE  
ECONOMICHE**

4

**DISEGUAGLIANZE DI  
ACCESSO AL CIBO E  
ALL'ACQUA**

5

**FENOMENO DI «LAND  
GRABBING»**

**CAMBIAMENTI  
CLIMATICI**

## IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IL DIRITTO D'ASILO

- ▶ CHI è la donna **RICHIEDENTE ASILO?**
  - ▶ È cittadino/a di Paese terzo o apolide che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva. *(Fonte: Articolo 2(c) della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri).*

## Art. 10, comma 3, Costituzione

*“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”*

*NB: il diritto d’asilo come formulato nella Costituzione Italiana non richiede la prova di azioni persecutorie e potenzialmente offre protezione a chiunque nel Paese d’origine si veda precluso il godimento delle libertà democratiche declinate dalla Carta Costituzionale.*

*Lo STATUS di RIFUGIATO al contrario, subordina la protezione all’accertamento di specifici motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) che la persona lamenta in presenza del giustificato timore di esser perseguitato.*

# PROCEDURE DOMANDA D'ASILO

---

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

---

FOTOSEGNALAMENTO

---

DETERMINAZIONE STATO MEMBRO COMPETENTE ALL'ESAME DOMANDA

---

VERBALIZZAZIONE DOMANDA C3

---

AUDIZIONE AVANTI ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE

# ACCESSO ALLA PROCEDURA

## Quando

- PRIMA del DL 145/2024: non era previsto un termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale (da formalizzarsi il prima possibile dopo la fuga e l'arrivo sul territorio o dopo l'insorgenza del bisogno di protezione a seguito di avvenimenti avvenuti dopo la partenza del r.a.).
- Dopo il DL 145/2024 la domanda deve essere proposta entro 90 giorni dall'ingresso sul territorio (art. 28 bis comma e bis) D.Lgs.25/2008)
  - Se ritardo senza giustificato motivo applicazione della procedura accelerata.
  - Esclusione da MISURE DI ACCOGLIENZA con provvedimento scritto e motivato del prefetto.

## Modalità

- *"la volontà di chiedere Protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma **orale** e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico- culturale".*  
**DPR 21/2015, Articolo 3**
- Art. 25 D.LGS 25/2008 prescrive la partecipazione di personale femminile alla formalizzazione della domanda d'asilo e anche in sede di Audizione in CT ove possibile.

# La procedura per l'esame delle domande di protezione internazionale (Decreto Legislativo n. 25/2008- Direttiva 2005/85/CE) .

## 1^FASE

- ▶ **Presentazione della domanda** presso:
  - ▶ **Ufficio di Polizia di Frontiera** al momento dell'ingresso nel territorio nazionale;
  - ▶ **Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente**, in base al luogo di dimora del richiedente.

Convocazione della r.a. per la verifica dell'identità e per la formalizzazione della domanda attraverso la compilazione del mod. C3 (verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Conv. Di Ginevra del 28,07,1951).

## 2^ FASE

Verifica **COMPETENZA A RICEVERE LA DOMANDA D'ASILO** da parte dello Stato:

IL REGOLAMENTO DUBLINO III (Reg. n. 604/2013) e il nuovo REGOLAMENTO UE 2024/1351

# La tutela in caso di ritardi nella formalizzazione della domanda di asilo

- ▶ Il ritardo nelle fasi di formalizzazione della domanda e nella procedura in genere per una donna migrante vittima di violenza (spesso madre sola con figli al seguito):
  - ▶ è una forma di **rivittimizzazione**
  - ▶ Ha conseguenze sul percorso di uscita dalle situazioni di violenza nelle relazioni familiari.

Valutazione **Ricorsi 700 c.p.c.** al Tribunale competente: illegittime le prassi amministrative che ostacolano l'integrazione e la dignità delle persone r.a. (Direttiva Accoglienza 2013/33/UE). (Trib. Roma sez. imm. 13.12.2024 rg.9806/2024)

# Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale



**COMPETENZA:** esame delle domande di protezione internazionale. **OBBLIGO DI RISERVATEZZA** nella trattazione delle domande



Sono istituite con decreto del Ministero dell'Interno. Insediate presso le Prefetture in coordinamento con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. Operano sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo.



**COMPOSIZIONE:** Organi collegiali formati da 4 componenti nominati con Decreto del Ministro dell'Interno (un funzionario prefettizio con le funzioni di Presidente, l'esperto designato da UNHCR, 2 funzionari amministrativi con compiti istruttori nominati dal Capo dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione del Ministero dell'Interno)

# L'AUDIZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE

Il provvedimento con la **data di convocazione** per l'audizione avanti la CT viene notificato.

## COME AVVIENE L'AUDIZIONE:

- seduta non pubblica,
- l'interessato può partecipare accompagnato da
  - personale di sostegno di CAV o Antitratta
  - tutore, nel caso dei minori non accompagnati;
  - genitore o l'avente potestà, nel caso di minore
  - Avvocato
- È PRESENTE L'INTERPRETE

## DUE FASI nell'INTERVISTA:

- 1) Anagrafica/Demografica (etnia, lingua, religione)
- 2) Narrazione del vissuto che ha portato il richiedente ad abbandonare il proprio Paese/rischi individuali in caso di rientro in patria

# OMISSIONE DELL'AUDIZIONE – ESAME PRIORITARIO DELLA DOMANDA

ART. 12 DLGS 25/2008 al fine di evitare il rischio della RIVITTIMIZZAZIONE DELLA R.A. la CT può **omettere audizione** laddove ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

- ▶ Utile allegazione di certificazioni mediche attestanti le violenze subite, su consenso dell'interessata, per il tramite del CAV

**ESAME PRIORITARIO DELLA DOMANDA ART. 28 DLGS 25/2008**: quando per le caratteristiche della r.a. o della sua vicenda personale il ritardo nella trattazione potrebbe comportare il rischio di RIVITTIMIZZAZIONE.

NB. Art. 2 DLGS 25/2008 lettera h bis) include la definizione di **PERSONE VULNERABILI**: oltre a minori e MSNA, disabili, anziani, donne, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta, persone affette da malattie o disturbi mentali, persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme di violenza fisica o sessuali, vittime di mutilazioni genitali femminili.

**Novità  
introdotte dal  
D.I. 13/2017 (cd.  
Decreto Minniti)  
all'AUDIZIONE  
avanti la CT.**



Obbligo di VIDEOREGISTRAZIONE del colloquio



TRASCRIZIONE del colloquio



LETTURA della trascrizione al richiedente asilo



CONSERVAZIONE di copia del file contenente la videoregistrazione per 3 anni in un archivio informatico del Ministero dell'Interno.

**3^ FASE: Esame della domanda di protezione internazionale da parte della CT**

**4^ FASE: LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE**

**La Commissione territoriale con ATTO SCRITTO E MOTIVATO**

**ACCOGLIE LA DOMANDA**

- riconosce lo status di rifugiato
- riconosce la protezione sussidiaria
- Riconoscimento di un PERMESSO DI PROTEZIONE SPECIALE ART. 19 C.1 E 1.1 O 19 C.2 LETT. D BIS DLGS 286/1998
- Riconosce un PERMESSO PER CASI SPECIALI, Calamità, cure mediche....

**RIGETTA LA DOMANDA**

**DICHIARA LA DOMANDA MANIFESTAMENTE INFONDATA (ART. 28 TER DLGS 25/2008)**

**DICHIARA LA DOMANDA INAMISSIBILE**

**La CT trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza (vittima dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.)**

**La decisione reca l'ATTESTAZIONE DELL'OBBLIGO DI RIMPATRIO E DEL DIVIETO DI REINGRESSO SUL TERRITORIO che tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa.**

# LA LISTA DEI PAESI CD. SICURI

Art. 2 bis d.lgs 25/2008 stabilisce le norme relative alla «designazione dei Paesi di origine sicuri» ai fini della valutazione della domanda di asilo.

- Inversione della prospettiva nell'esame della domanda di protezione internazionale: si passa da un approccio individuale a uno collettivo. Le domande di r.a. provenienti da un Paese cd. sicuro sono tacciate di una elevata evidenza di infondatezza e sottoposte a procedure accelerate.
- È «**Paese di origine sicuro**»: se sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione delle leggi in un contesto democratico e della situazione politica in generale si può dimostrare che all'interno di tutto il suo territorio, generalmente ed uniformemente (**Sentenza Grande Camera Corte di Giustizia Europea 4/10/2024 C-406/22**), non esistono atti di persecuzione, tortura, trattamenti inumani e degradanti o situazioni di violenza indiscriminata dovuta a conflitti armati interni o internazionali, vengono rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali come stabilito nelle Convenzioni e norme pattizie.
- La valutazione di Paese di origine sicuro si basa su informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo che utilizza anche dati forniti da EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa.

- ▶ Il 23 ottobre il Governo ha approvato il decreto legge 158/2024, contenente la nuova lista dei paesi considerati sicuri.
- ▶ Il DL ridefinisce l'elenco dei Paesi di origine sicuri (finora definito con decreto ministeriale dal MAECI): **Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde; Costa d'Avorio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia.**
  - L'elenco sarà aggiornato periodicamente "con atto avente forza di legge" e notificato alla Commissione Europea.
  - Si determina l'applicazione di procedure accelerate per l'esame della domanda di asilo e, in caso di rigetto della stessa, la possibilità di essere allontanati dal territorio nazionale in pendenza del ricorso all'autorità giurisdizionale.
  - È presupposto per l'applicazione delle c.d. procedure di frontiera – che prevedono il trattenimento di fatto automatico delle persone richiedenti asilo.

# PROCEDURE cd. ACCELERATE DI ESAME DELLA DOMANDA

Esame della domanda di protezione internazionale in tempi più rapidi rispetto alla procedura c.d. "ordinaria".

DISCIPLINATE DALL'ART. 28 bis e ss. D.L. 25/2008 (derivazione Direttiva procedure 2013/32/UE): applicate a domande REITERATE senza nuovi elementi, Domande di r.a. provenienti da Paesi Sicuri, domande che contengono dichiarazioni false o contraddittorie, domande presentate in zona di frontiera o transito, domande proposte dal r.a. oltre i 90 gg dall'ingresso sul territorio.

Preliminare la Notifica al r.a. di atto esplicito di applicazione della proc. Accelerata al caso.

La Questura deve trasmettere la documentazione necessaria **SENZA RITARDO**, la CT deve svolgere l'audizione entro 7 giorni e decidere nei successivi 2 giorni.

**NON APPLICABILI** AI MSNA e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17 DLGS18/8/2015 n. 142, cd. **VULNERABILI** tra cui le **DONNE**.

### **Restrizioni in fase di impugnazione.**

Non è previsto l'effetto sospensivo automatico quando si impugna il provvedimento di diniego (art. 35bis, c. 3 D.Lgs. 25/2008) : la sospensiva va richiesta (art. 35bis, c. 4), e nel caso il giudice non la accolga, il richiedente, anche in pendenza di ricorso contro il diniego della CT, è un soggetto espellibile.

**CASS. SS.UU. 9/04/2024 N. 11399** se la procedura accelerata non è stata rispettata in tutte le sue fasi si deve tornare alla procedura ordinaria e ripristinare il principio di sospensione automatica del provvedimento. (*Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall'art. 47 Carta diritti fondamentali dell'UE, art. 46 Direttiva 2013/327UE "termini ragionevoli e non rendano impossibile l'accesso alla giustizia"*)



## IL RICORSO

- ▶ **Competenza per Territorio:** Tribunale Ordinario del Luogo in cui ha sede l'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato avendo riguardo del luogo in cui si trova la struttura di accoglienza del richiedente asilo.
- ▶ **TERMINE RICORSO:** 30 giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare oppure 60 giorni se il richiedente risiede all'estero. 15 giorni per RICORSO PER R.A. CON PROCEDURA ACCELERATA (ES.PROVENIENTE DA PAESE CD. SICURO!). 7 gg se FRONTIERA.
- ▶ **Effetto sospensivo del ricorso: è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale pendente ricorso a meno che il rigetto non sia stato adottato in procedura accelerata.**
- ▶ **L'efficacia esecutiva del provvedimento può esser sospesa con ISTANZA DI SOSPENSIVA da proporre nel RICORSO introduttivo solo per gravi e circostanziate ragioni con Decreto motivato del Giudice.**
  - ▶ Con il DL 145/2024 è stato disciplinato il RECLAMO avverso il rigetto della domanda di sospensione innanzi alla Corte d'Appello entro 5 gg dalla notifica del provvedimento. (RECLAMO non ha effetto sospensivo automatico).

- ▶ Il RICORSO deve essere NOTIFICATO al Ministero dell'Interno a cura della Cancelleria del Tribunale e trasmesso al PM che ha 20 gg di tempo per le sue conclusioni. Entro 20 gg il Ministero può depositare una Nota difensiva.
- ▶ La CT mette a disposizione del Giudice la videoregistrazione del colloquio, la trascrizione del verbale e la docc.
- ▶ Il procedimento è trattato in Camera di Consiglio con udienza fissata per l'audizione della parte solo in casi specifici e previa richiesta con ISTANZA DI AUDIZIONE formalizzata e motivata in ricorso.
- ▶ Il Tribunale dovrebbe decidere entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso.

# GLI STRUMENTI DI TUTELA GIURISDIZIONALE

24

AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE



RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO

(depositato anche a mezzo servizio postale o c/o rappresentanza diplomatica consolare)



**ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO:**

- CONCESSIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- CONCESSIONE PROTEZIONE SUSSIDIARIA
- CONCESSIONE PERMESSO DI PROTEZIONE SPECIALE
- CONCESSIONE PERMESSO per casi speciali, cure mediche, motivi Religiosi, per atti di particolare valore civile, calamità

**ORDINANZA DI RIGETTO**



**ELIMINATO GRADO D'APPELLO**

**RICORSO IN CASSAZIONE**

(con procura speciale rilasciata al difensore in data successiva alla notifica del decreto di rigetto del Tribunale a pena di inammissibilità)

Se il ricorso è respinto e il ricorrente era ammesso al GP il Giudice può revocare l'ammissione.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE NON SI APPLICA

# LO STATUS DI RIFUGIATO

ART. 1 lett. A – **RIFUGIATO** è colui che «temendo a ragione, di essere perseguitato per la sua *razza*, la sua *religione*, la sua *cittadinanza*, la sua **appartenenza ad un determinato gruppo sociale** o le sue *opinioni politiche*, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato, oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore, sopra indicato, non vuole ritornarvi”

## Motivi della persecuzione (Art. 8 D.lgs. 251/2007)

---

- “razza” e nazionalità

---

“religione”

---

**Opinioni politiche** (può includere l'opinione sui ruoli di genere)

---

**“appartenenza a particolare gruppo sociale”**:  
donne che nel loro Paese d'origine sono a causa del loro sesso esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e domestiche

Elementi essenziali:

- ▶ 1) il fondato TIMORE di una PERSECUZIONE
- ▶ 2) i motivi della persecuzione
- ▶ 3) il cittadino si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato.

**ART. 33 – DIVIETO DI ESPULSIONE O DI RESPINGIMENTO (REFOULEMENT):** *divieto di respingere un rifugiato/richiedente asilo alla frontiera o di rinviarlo, dopo l'ammissione sul territorio, in un paese ove rischi la persecuzione.*

# L'art. 7, comma 2, D.Lgs. 251/2007: Atti di persecuzione

- ▶ **Atti di violenza fisica o psichica (STUPRO, FORME DI VIOLENZA DI GENERE violenze legate alla dote, MGF, violenza domestica, tratta)**
- ▶ **Provvedimenti legislativi/amministrativi/giudiziari, discriminatori**
- ▶ **Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie**
- ▶ **Rifiuto di accesso a mezzi di tutela giuridica**
- ▶ **Atti diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia**

## Forme specifiche di violenza di genere e danno e modalità di persecuzione

VIOLENZA SESSUALE



```
graph TD; A[VIOLENZA SESSUALE] --> B[MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI]; B --> C[ABORTO O STERLIZZAZIONE FORZATA]; C --> D[IMPEDIMENTO ALL'ACCESSO ALLA CONTRACCEZIONE]
```

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

ABORTO O STERLIZZAZIONE FORZATA

IMPEDIMENTO ALL'ACCESSO ALLA CONTRACCEZIONE

# Attori della persecuzione

- ▶ Il **danno perpetrato da attori NON STATALI** (*compresi i membri della famiglia*) deve esser qualificato in termine di **PERSECUZIONE** rilevante ai fini della Convenzione di Ginevra «quando lo Stato non è in grado o non è disposto a prevenire tale danno o ad assicurare protezione a causa di politiche discriminatorie».
- ▶ Secondo la **Corte di Giustizia Europea** gli Stati sono responsabili qualora non abbiano assicurato alle donne vittime di violenza di genere misure adeguate a proteggere l'incolumità fisica e psichica delle vittime e dei figli esposti alla violenza, a garantire loro il pieno accesso alla giustizia e a perseguire gli autori della violenza, considerate trattamenti inumani e degradanti che, sebbene commessi da soggetti privati, gli Stati sono tenuti a prevenire e reprimere. (*Kowal c. Polonia ricorso n. 2912/11 Sentenza del 18,09,2021; Kaluczka c. Ungheria ricorso n. 57693/10 Sent. 24,04,2012; V. C. c. Slovacchia ricorso 18968/07 sent. 8,11,2011...*)

# Mancanza di via di fuga alternativa

- ▶ Le difficoltà delle donne nel trasferirsi in altre parti del Paese d'origine:
  - ▶ oggetto di divieto specifico, sanzionato penalmente nel Paese d'origine;
  - ▶ Divieto culturale e o sociale (donne che viaggiano da sole);
  - ▶ Impossibilità di ottenere alloggi, custodia dei figli, sopravvivenza economica senza il sostegno di comunità e famiglia
  - ▶ Rischi di molestie e sfruttamento sessuale e violenza

*Corte Edu, N. c. Svezia Sent. 20,10,2010 ricorso n. 23505/09: ricorrente cittadina afgana separata dal marito aveva tentato di divorziare. Ipotesi rientro a Kabul grave danno in quanto donna separata, la famiglia l'aveva ripudiata, accusata di adulterio. Rischio violenza e morte.*

## Protezione sussidiaria

*“cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o nel paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (art. 2, lett. g), D. Lgs. 251/2007)*

## **Danno grave** Art. 14, D.Lgs. 251/2007:

Sono considerati danni gravi:

- a) la **condanna a morte** o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la **tortura** o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni della richiedente nel suo Paese di origine (violenza domestica, MGF, matrimoni forzati, crimini d'onore).

(Caso Collins e Akaziebie c. Svezia ricorso n. 23944/08 Sentenza 8,03,2007: donna nigeriana rischio sottoposizione neonata figlia a MGF riconosciuta la pratica come forma di trattamento inumano e degradante).

- c) la **minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata** in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Es. STUPRI DI GUERRA, schiavitù sessuale e persecuzioni basate sul genere).

# IL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE



La protezione speciale nasce come forma di tutela per gli stranieri che, pur *non* avendo diritto alla protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), necessitano comunque di protezione contro il rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti nei loro paesi di origine.



Il Decreto CUTRO ha abrogato la possibilità di tener conto della vita privata e familiare nella valutazione del rilascio della protezione speciale.



L'art.19 comma 1.1. in lettura combinata con l'art 5, co. 6 del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) contiene una norma di chiusura che consente il rilascio del p.s. per protezione speciale ogni volta che l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con obblighi costituzionali o previsti da convenzioni internazionali. (Es. rispettare la vita privata e familiare della persona, inclusa la persona straniera migrante, Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani).

## Conversione in lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale?



Il permesso di soggiorno per protezione speciale, DURATA anni 2 (rinnovabile di 1 anno) consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23, **non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**



**L'Avvocatura Generale,** ha tuttavia chiarito che in alcuni casi, tale facoltà di conversione è ancora possibile. Quando il permesso di soggiorno:

È stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore della modifica normativa);

È in corso di validità;


È stato rilasciato dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.

## Permesso per cure mediche, rilasciato:


- ▶ allo straniero che fa regolarmente ingresso in Italia tramite **visto per motivo di cure mediche**. Questo visto è rilasciato in caso di condizioni di salute di particolare gravità e impossibilità o difficoltà di accesso alle cure nel paese di residenza [Art. 36 TUI];
- ▶ alla **donna in stato di gravidanza** e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio [Art. 19 TUI, comma 2, lett. d];
- ▶ al **marito della donna in stato di gravidanza**, convivente e padre del nascituro;
- ▶ agli stranieri in Italia senza titolo di soggiorno che versano in **gravi condizioni psico-fisiche** o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione [Art. 19 TUI, comma 2, lett. d-bis]

Art. 36 D.Lgs. 286 dispone che *“il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.”*

Il DL 50/2023 ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.



DOMANDE?



GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE!